



## REGIONE MOLISE Bando PMI

*"AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"*

### PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC Molise 2014-2020

*Asse 3 Competitività sistema produttivo*

#### ALLEGATO A

#### APPENDICI

### *"Green & Energy Innovation"*

**"Incentivi per l'innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell'efficiamento energetico e dello sviluppo sostenibile"**



**Sommario**

<b>APPENDICI AL BANDO</b> .....	2
<b>APPENDICE N.1</b> .....	3
<b><i>Quadro normativo generale</i></b> .....	3
<b>APPENDICE N.2</b> .....	7
<b><i>Definizioni</i></b> .....	7
<b>APPENDICE N.3</b> .....	14
<b>Ambiti della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’Innovazione della Regione Molise</b> .....	14
<b>APPENDICE N.4</b> .....	16
<b>Normativa sugli Aiuti De Minimis e GBER: Settori ammissibili</b> .....	16
<b>APPENDICE N.5</b> .....	23
<b>Normativa sugli Aiuti GBER: a finalità Regionale art.14, alle PMI art.17 e art. 29 Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione</b> .....	23
<b>APPENDICE N.6</b> .....	29
<b>Normativa sugli Aiuti GBER: Aiuti per la Tutela dell’Ambiente, artt. 36, 37, 38, 40, 41, 47</b> .....	29
<b>APPENDICE N.7</b> .....	37
<b>Linee guida Aiuti per la Tutela dell’Ambiente in esenzione</b> .....	37
<b>APPENDICE N. 8</b> .....	43
<b>Informativa Privacy</b> .....	43

## APPENDICE N.1

### Quadro normativo generale

Il presente avviso si inquadra nel seguente ambito normativo.

#### Normativa comunitaria

1. **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
3. **Regolamento (UE) n. 821/2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
4. **Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR** in materia di [trattamento dei dati personali](#) e di [privacy](#);
5. **Regolamento UE (Euratom) n. 2018/1046** che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
6. **Decisione di esecuzione della CE n.C(2015) 4999 final del 14/07/2015** di approvazione del programma operativo "POR Molise FESR FSE" versione 1.1 come modificato con Decisioni C(2018) 3705 final del 20.6.2018 e C(2018) 8984 final del 19.12.2018 e sottoposto, da ultimo, a revisione mediante Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.1/2019, a seguito della quale è in corso la procedura di approvazione da parte della Commissione Europea;

#### Regolamenti e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

7. **Regolamento (UE) n.1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
8. **Regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER")** della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
9. **Regolamento (UE) n.2017/1084** della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento GBER per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
10. **Comunicazione della Commissione Europea** Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 29 aprile 2021, (2021/C 153/01);

11. **Decisione della Commissione Europea** di approvazione della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027, C(2021) 8655 final del 2 Dicembre 2021,
12. **Regolamenti e normativa nazionale e comunitarie in materia di ambiente e investimenti sostenibili;**
13. **COM(2019) 640 final Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo**, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle *Regioni - Il Green Deal europeo*;
14. **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020** (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
15. **Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021** relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; - Il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e in particolare l'Allegato V, punto B);
16. **Comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021** relativa a "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (orientamenti tecnici DNSH);
17. **Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021** relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (circolare MEF 32/2021).

#### Normativa nazionale.

18. **Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
19. **Decreto del Presidente della Repubblica n.22/2018** di definizione dei criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26/03/2018;
  - a) **Decreto Legislativo n. 82/2005** recante "Codice dell'amministrazione digitale";
20. **Decreto Legislativo n.159/2011**, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;"
21. **Decreto Legislativo n.101/2018** (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati");
22. **Decreto Legislativo n. 152/2016 e s.m.i** Norme in materia ambientale;
23. **Decreto Legge n. 87/2018** "Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese" convertito con modificazioni con Legge del 9 agosto 2018 n. 96";
24. **D.Lgs. 199/2021** Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214);
25. **Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005** adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

26. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Maggio 2007** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n.160), "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
27. **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, n. 57/2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
28. **Provvedimento dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 4 dicembre 2014** (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalita');;
29. **Delibera dell'AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165** – Regolamento attuativo in materia di rating di legalita';
30. **Legge n. 241/1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
31. **Legge n. 147/2013** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)";
32. **Legge n. 81/2017** "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
33. **Accordo di Partenariato 2014-2020** per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
34. **Delibera CIPE 10/2015** "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
35. **Delibera CIPE n.44 del 24/07/2019** di approvazione del POC della Regione Molise;
36. **Delibera CIPE n. 78 del 22 dicembre 2021** . Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

#### Normativa e atti regionali

37. **Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020**, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
38. **Criteri di selezione delle operazioni** riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018, 4/2018, 5/2018 e 1/2020;
39. **Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020**, di cui

alla DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;\_ la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione” successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del 8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;

40. **Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020** che adottato con DGR n 168 del 20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;
41. **DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020** Presa d'atto della decisione di esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;

## APPENDICE N.2

### Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

#### Impresa, Impresa Unica e MPMI

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I del Reg. GBER si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata) e compresi i titolari di partita IVA («Liberi Professionisti»). Possono essere tali anche enti pubblici o altre persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di Imprese, come definito all'art. 2 del De Minimis al fine del rispetto dei massimali, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
- un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse ricomprese nell'Impresa Unica.

«**MPMI**»: (Micro, Piccola e Media Impresa) l'Impresa, compresi i Liberi Professionisti, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del GBER (Definizione di PMI) ed in particolare i parametri previsti per le «Medie Imprese» di seguito riportati. Tra le MPMI sono «Medie Imprese» quelle che non rispettano anche i minori parametri specifici che definiscono le «Piccole Imprese» e sono «Micro Imprese» le Piccole Imprese che soddisfano anche i minori parametri specifici che le definiscono tali.

Dimensione/parametri	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	<50	≤ € 10 Mln	≤ € 10 Mln
Media Impresa	<250	≤ € 50 Mln	≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **GBER** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'Ultimo Bilancio;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito, sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro Imprese Collegate);

- e) un'impresa non è una MPMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al GBER per le Imprese Associate.

### **A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni.**

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al GBER e all'art. 2 (2) del De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al GBER e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al GBER.

«**Liberi Professionista**» o «**Titolare di Partita IVA**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.

«**comunita' energetica rinnovabile**»: con finalità di autoconsumo è un soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del D.Lgs 199/2021.

Definizioni in materia ambientale inclusa l'energia.

«**sostenibilità energetica**»: ai fini del presente avviso si intendono gli investimenti che hanno come finalità il risparmio energetico e la riduzione dei consumi energetici da fonte rinnovabile ricadenti nelle linee di intervento A-B

«**sostenibilità ambientale**»: ai fini del presente avviso si intendono tutti gli investimenti che non rientrano nella sostenibilità energetica e che hanno come finalità la tutela dell'ambiente tra cui riciclo dei rifiuti, tutela delle acque, per il risparmio, il riciclo dell'acqua o il riutilizzo delle Acque Reflue Industriali ecc... ricadenti nelle linee di intervento C-D.

«**Autoconsumo**»: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni. Fermo restando tale limite quantitativo può essere considerato Autoconsumo anche quello realizzato collettivamente in conformità alla disciplina relativa agli "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" e alle "comunità di energia rinnovabile" di cui ai p. 15 e 16 della Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, qualora recepita nell'ordinamento italiano entro il termine ultimo per la presentazione delle Domande e concretamente applicabile a tale data.

«**Cogenerazione**» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica (art. 2 p. 108 del GBER).

«**Diagnosi Energetica**»: l'analisi realizzata e sottoscritta da un Esperto di Gestione Ambientale



in conformità alle specifiche di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/ 27/UE sull'efficienza energetica 102/2014) e che pertanto adotta i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4.

«**Efficienza Energetica**»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;(art. 2 p. 103 del GBER).

«**Norma dell'Unione**»: una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, «BAT») e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT (art. 2 p. 129 del GBER)

«**Portale Mosem della Regione Molise**»: il portale previsto dalle per presentare la domanda e richiedere le agevolazioni Al portale Mosem regionale si accede selezionando il sito internet <https://mosem.regione.molise.it/mosem>.

«**Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili**»: la produzione di energia tramite impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi. Per Fonti Rinnovabili si intendono le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

«**Teleriscaldamento e Teleraffreddamento Efficienti sotto il Profilo Energetico**»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente (art. 2 p. 124 del GBER).

### **Altre definizioni**

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi, ai sensi dell'art. 2 (13) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, gli Aiuti a titolo «De Minimis» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/1 del 24.12.2013).

«**avvio del progetto**»: Per avvio del progetto di investimento, si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto) o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. Qualora la natura dei beni o servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell'avvio del progetto, la data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto.

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti stabilendo,

tra l'altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili e dei Costi Ammissibili, la forma e la misura dell'Aiuto, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'Aiuto.

«**attivi materiali**»: ai sensi dell'art. 2 par. 29) del GBER attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

«**attivi immateriali**»: ai sensi dell'art. 2 par 30) del GBER attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

«**Disciplinare di concessione del finanziamento**»: l'Atto che regola i rapporti fra Regione Molise e il Beneficiario in linea con quanto previsto con l'art 125 comma 3 lettera c) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 , redatto in conformità con lo schema riportato in Appendice 6.

«**Beneficiario**»: il soggetto giuridico a cui è concesso l'Aiuto e il contributo POR previsto dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2 (10) del REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.

«**Bilanci**»: per i soggetti privati si intendono i bilanci depositati al Registro delle Imprese Italiano ai sensi dell'art. 2435 del c.c. o, per i soggetti privati non tenuti a tale deposito, le dichiarazioni dei redditi presentate alle autorità fiscali. Per i soggetti pubblici si intendono i rendiconti approvati ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica loro applicabile. Per «Ultimo Bilancio» si intende l'ultimo bilancio, a seconda dei casi, depositato, presentato o approvato.

«**Commissione di Valutazione**»: l'organismo collegiale deputato ad effettuare le valutazioni delle richieste presentate a valere sull'Avviso.

«**CUP**»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore di attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n.3/2003.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di equivalente sovvenzione lorda, non può superare 200.000,00 Euro nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a 100.000,00 euro).

«**Destinatario**»: le fattispecie di soggetti giuridici a cui è concedibile l'Aiuto previsto dall'Avviso.

«**Dichiarazioni**»: documenti da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità ai modelli appropriati riportato nell'allegato all'Avviso e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentate del Richiedente indicato.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: l'art 115, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 , il Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), dall'art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), dall'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, dall'art. 9 (1) (c) del GBER con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato

«**Domanda**»: istanza di richiesta dell'Aiuto, da redigersi in conformità al modello riportato nell'Allegato all'Avviso e seguendo le indicazioni ivi riportate, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentate del Richiedente, e presentare con le modalità indicate nell'Avviso e seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato all'Avviso. L'invio della Domanda con le modalità indicate nell'Avviso costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo.

«**Fatturato**»: il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicato, ai sensi dell'art. 2425 c.c. lettera A) 1), nel conto economico dell'Ultimo Bilancio di esercizio depositato, o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle entrate.

«**Fideiussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data ultima prevista dall'Avviso per la conclusione e la rendicontazione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Impresa in difficoltà**»: ai sensi dell'art. 2 par. 18) del Reg GBER, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

«**Innovazione di Prodotto**»: l'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o fortemente perfezionato rispetto alle proprie caratteristiche o all'uso previsto; sono inclusi i miglioramenti significativi nell'ambito di caratteristiche tecniche, componenti e materiali, software incorporati, facilità di utilizzo ed altre caratteristiche funzionali.

«**Innovazione di Processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata.

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (36) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 , qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

«**intensità di aiuto**»: ai sensi dell'art. 2 par 26) del GBER importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

«**Investimenti Immateriali**» o «**Investimenti in Attivi Immateriali**»: investimenti ammortizzabili diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (cfr. art. 2, comma 30 del GBER).

«**Investimenti Materiali**» o «**Investimenti in Attivi Materiali**»: investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (cfr. art. 2, comma 29 del GBER).

«**Investimento Iniziale**»: ai sensi dell'art. 2, comma 49 del GBER si intende per tale:

- a) l'Investimento in Attivi Materiali e Immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente (Investimento per la Diversificazione) o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Investimento per un Cambiamento Fondamentale);
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'Impresa.

«**Investimento per la Diversificazione di uno stabilimento esistente**» o «**Investimento per la Diversificazione**»: ai sensi dell'art. 14, comma 7 del GBER e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili pari almeno a tre volte il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'Avvio dei Lavori.

«**Investimento per un Cambiamento Fondamentale del processo di produzione**» o «**Investimento per un Cambiamento Fondamentale**»: ai sensi dell'art. 14, comma 7 del GBER e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili superiori all'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'Avviso per Legale Rappresentante si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di Liberi Professionisti, il Libero Professionista stesso;
- soggetto a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata all'**avviso**.
- Legale Rappresentante, amministratore, o socio del richiedente o Beneficiario;
- coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale Rappresentante, amministratore, o socio controllante del richiedente o Beneficiario.

«**Patrimonio Netto**»: si intende quello indicato, ai sensi dell'art. 2424 c.c. lettera A) del passivo dello stato patrimoniale dell'Ultimo Bilancio di esercizio depositato. Per i soggetti non tenuti al deposito del Bilancio al Registro delle Imprese Italiano, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il Patrimonio Netto si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello richiedente o allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. La data di invio della PEC è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Progetto**»: gli interventi da realizzare con il sostegno del contributo POC di cui al presente Avviso.

«**progetto concluso**»: è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari. I costi inerenti alle perizie tecniche giurate possono essere sostenuti entro i termini di presentazione del rendiconto (30 giorni dalla data di conclusione del progetto) conformemente all'articolo 18610, paragrafo 3, del Reg. finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

«**Registro delle Imprese**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («Registro delle Imprese Italiano») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede l'Aiuto previsto dall'Avviso.

«**Sede Operativa**»: o unità Locale si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Progetto sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto del contributo. Il Beneficiario deve possedere idoneo Titolo di Disponibilità della o delle unità immobiliari adibite a Sede Operativa e queste devono risultare munite delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Tale Sede Operativa deve risultare al Registro delle Imprese Italiano ovvero, per i Liberi Professionisti, risultare dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9).

«**Spese Ammesse**»: l'importo, articolato nelle «Voci di Spesa» di cui all'articolo 7 dell'avviso per ciascuna Linea di Intervento di cui all'articolo 6 comma 3m dell'Avviso, ritenute Spese Ammissibili in sede di concessione dell'Aiuto allo specifico Progetto e da rendicontare interamente.

«**Spese Ammissibili**»: le fattispecie di spese potenzialmente ammissibili agli Aiuti previsti dall'Avviso.

«**Spese Effettivamente Sostenute**»: le Spese Ammesse relative allo specifico Progetto e quindi effettivamente pagate dal Beneficiario e rendicontate, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e delle previsioni dell'Avviso

«**Tecnico Abilitato**»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore agronomo, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).

«**Titolo di Disponibilità**»: qualsiasi titolo, che ai fini del presente avviso, deve avere una durata residua minima di **5 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del c.c. con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso, il possesso del Titolo di Disponibilità, il relativo atto o contratto, deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.

## APPENDICE N.3

### Ambiti della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione della Regione Molise

#### Industrie culturali, turistiche e creative

- ✓ Sistemi per la protezione dell'ambiente e del paesaggio;
- ✓ Sistemi per la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale;
- ✓ Sistemi per la valorizzazione delle funzioni di ideazione e di progettazione delle competenze immateriali nelle attività a forte contenuto creativo.

#### Innovazione nel sistema ICT

- ✓ E-government, open-data e semplificazione
- ✓ Ricerca, economia della conoscenza ed ICT per le imprese
- ✓ Sanità elettronica
- ✓ Scuola digitale ed inclusione sociale
- ✓ Soluzioni tecnologiche innovative rivolte a settori tradizionali (es. agroalimentare)

#### Scienze della vita

- ✓ Ambient Assisted Living
- ✓ E-health
- ✓ Telemedicina

#### Sistema Agroalimentare

- ✓ Processi per garantire la sicurezza alimentare (tracciabilità, certificazione di filiera etc.)
- ✓ Produzione di alimenti funzionali, nutrizionali e salutistici, nel rispetto della biologia del terreno e dei suoi frutti
- ✓ Sviluppo di tecnologie e biotecnologie industriali applicate all'industria alimentare

#### Tecnologie a supporto della transizione<sup>1</sup>


- ✓ De carbonizzazione;
- ✓ Modernizzazione delle industrie pesanti;
- ✓ Mobilità a zero emissioni; produzione e diffusione di combustibili alternativi.

L'introduzione del nuovo ambito delle Tecnologie e supporto della transizione persegue l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema produttivo regionale.

Di seguito si riporta la sintesi grafica del modello di sviluppo, proposta nella S3 del 2014, rappresentata nella sua versione aggiornata, con l'aggiunta del pilastro verticale relativo alle "Tecnologie a supporto della transizione (ecologica e digitale)" introdotte nell'aggiornamento della S3 Molise approvato con DGR n. 110 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto Programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Condizione abilitante 1.1 "Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". approvazione documento "Le strategie di r&i per la Specializzazione Intelligente – Regione Molise":

<sup>1</sup> Driver introdotto nell'aggiornamento della S3 Molise per il periodo di programmazione 2021-2027.

Figura n. 1 “Ambiti prioritari di intervento della S3 Molise”



La documentazione relativa alla Strategia Regionale per la Specializzazione intelligente è consultabile al seguente link <http://www.innovamolise.it/home/ris3-molise/smart-specialisation-strategy>

## APPENDICE N.4

### Normativa sugli Aiuti De Minimis e GBER: Settori ammissibili

La normativa sotto riportata è consultabile ai seguenti Link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A02014R0651-20170710>

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel documento originale.

**B** **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013**  
**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)  
(GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>MI</u></b>	Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020

▼ **B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA**  
**COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 2013**  
**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del**  
**trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti**  
**«de minimis»**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

*Articolo 1*

#### **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).



- ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

#### Articolo 2

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) «*prodotti agricoli*»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
  - b) «*trasformazione di un prodotto agricolo*»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - c) «*commercializzazione di un prodotto agricolo*»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel documento originale.

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

**B**      **REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014  
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli  
107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
▶ <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017	L 156	1	20.6.2017
▶ <b><u>M2</u></b>	Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020	L 215	3	7.7.2020
▶ <b><u>M3</u></b>	Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione del 15 marzo 2021	L 89	1	16.3.2021
▶ <b><u>M4</u></b>	Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021	L 270	39	29.7.2021

Rettificato da:

- ▶ **C1**      Rettifica, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 67 (651/2014)
- ▶ **C2**      Rettifica, GU L 26 del 31.1.2018, pag. 53 (2017/1084)

**▼ B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE  
del 17 giugno 2014  
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*OMISSIS*.....

**▼ B**

CAPO I

**DISPOSIZIONI COMUNI**

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
  - a) aiuti a finalità regionale;
  - b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
  - c) aiuti per la tutela dell'ambiente;

- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

▼ M1

- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- l) aiuti per le infrastrutture locali;

▼ M4

- m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;
- n) aiuti a favore dei porti;
- o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e
- p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

▼ B

2. Il presente regolamento non si applica:

▼ M4

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del suddetto capo, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 150 milioni di EUR, sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione.

---

(1) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;

#### ▼B

- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

#### ▼M1

- 3. Il presente regolamento non si applica:

#### ▼M4

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità

#### ▼M4

dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

#### ▼ M1

- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.

#### ▼ B

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

#### ▼ M4

4. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 *ter* della sezione 2 *bis*, e alla sezione 16 del capo III;
  - b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
  - c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 *ter*,

---

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 *septies* e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

▼B

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
  - a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
  - b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
  - c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

**APPENDICE N.5**  
**Normativa sugli Aiuti GBER: a finalità Regionale art.14, alle PMI art.17 e art. 29**  
**Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

CAPO III

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI**

SEZIONE I

*Aiuti a finalità regionale*

Sottosezione A

**Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al  
funzionamento**

omissis.....

▼B

*Articolo 14*

**Aiuti a finalità regionale agli investimenti**

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

▼B

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

► **MI** Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. ◀ La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

▼ **B**

7. ► **MI** Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. ◀ Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del nu-



mero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e

#### ▼ M4

c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

#### ▼ B

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e

#### ▼ B

b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e

c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

#### ▼ M4

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

#### ▼ M1

16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. ► M2 Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 *bis*, del presente regolamento.

#### ▼ M1

17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

## SEZIONE 2 Aiuti alle PMI

### Articolo 17

#### **Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

▼**B**

- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

#### SEZIONE 4

##### **Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**

Omissis.....

##### *Articolo 29*

##### **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione**

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

## APPENDICE N.6

### Normativa sugli Aiuti GBER: Aiuti per la Tutela dell'Ambiente, artt. 36, 37, 38, 40, 41, 47

Di seguito sono riportati solo alcuni stralci del Reg. GBER consolidato utili ai fini del presente Avviso

#### ▼ B

#### SEZIONE 7

#### *Aiuti per la tutela dell'ambiente*

##### *Articolo 36*

#### **Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme**

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
  
2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:
  - a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
  - b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.
  
3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.
  
4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:
  - a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
  - b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
  
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono

determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

▼ B

- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

▼ B

*Articolo 37*

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

▼ B

- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza

l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;

b) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 38*

### Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

#### ▼ M4

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) se l'investimento riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica di i) edifici residenziali, ii) edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali, iii) edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio, o iv) edifici di cui ai punti i), ii) o iii) e in cui le attività diverse da quelle di cui a tali punti occupano meno del 35 % della superficie interna, i costi ammissibili sono rappresentati dai costi totali dell'investimento necessario per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica, a condizione che i miglioramenti a livello di efficienza energetica permettano una riduzione di almeno il 20 % della

domanda energetica primaria, in caso di ristrutturazione, e risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, così come definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE;

- c) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

3 bis. Per gli edifici di cui al paragrafo 3, lettera b), l'investimento destinato a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio può essere combinato con investimenti in uno o più dei seguenti elementi:

- a) impianti di energia rinnovabile integrati in loco che producono energia elettrica e/o termica;
- b) apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile in loco;
- c) apparecchiature e relative infrastrutture incorporate nell'edificio per la ricarica di veicoli elettrici degli utenti dell'edificio;
- d) investimenti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio. Sono esclusi i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso di eventuali interventi combinati di cui alle lettere da a) a d) del primo comma, i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo d'investimento nelle varie attrezzature.

#### ▼ **M4**

L'aiuto può essere concesso ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona i lavori di efficienza energetica.

#### ▼ **B**

4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### ▼ **M4**

7. Gli aiuti a favore di misure volte a migliorare l'efficienza energe-

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).



tica degli edifici possono riguardare anche la facilitazione dei contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il sostegno assume la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consiste in un prodotto finanziario volto a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring, forfeiting);
- b) l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente paragrafo per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR;
- c) il sostegno è erogato a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;
- d) il sostegno è erogato per i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE;
- e) i contratti di rendimento energetico si riferiscono a un edificio di cui al paragrafo 3, lettera b).

#### *Articolo 40*

### **Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.
3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE <sup>(1)</sup> Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'in-

---

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

tensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

#### *Articolo 41*

### **Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili**

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

#### **▼B**

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è indivi-

duabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
- b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

#### *Articolo 47*

### **Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti**

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.

3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.

4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.

5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.

6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».

7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

## APPENDICE N.7

### Linee guida Aiuti per la Tutela dell'Ambiente in esenzione

Alle tipologie di Intervento individuate nell'articolo 6 dell'Avviso, sono attivabili i regimi di aiuto ai sensi del GBER fra quelli presenti nella sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente" (oggetto di approfondimento nel seguito) e, le altre categorie di Aiuti del GBER previste dall'Avviso ad esse combinabili. Nella seguente tabella sono riportati per completezza di informazione, i regimi di Aiuto del GBER attivabili nel rispetto delle modalità di utilizzo in forma singola o combinata, ai sensi all'art.4 comma 2 dell'avviso ed associati alle Linee di intervento individuate dall'art.6 dell'avviso,

LINEE DI INTERVENTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO	GBER
Linea A	Efficienza Energetica	Art.38,40
Linea B	Energia Rinnovabile	Art.41
Linea C	Economia Circolare	Art.47
Linea D	Innalzamento della Tutela Ambientale	Art.36 o 37

La maggior parte degli "Aiuti per la tutela dell'ambiente" prevede che le Spese Ammissibili, a cui applicare l'intensità di Aiuto prevista, sono l'intero Investimento (acquisto di beni ammortizzabili) solo nel caso in cui questo è "distinto", come di seguito meglio precisato ed esemplificato per le singole categorie di Aiuto, mentre nella maggior parte dei casi le Spese Ammissibili sono solo quelle "supplementari" rispetto ad un Investimento avente le medesime caratteristiche tecniche (capacità produttiva, etc.), ma meno rispettoso dell'ambiente.

In quest'ultimo caso ai costi dell'Investimento "non supplementari" si possono applicare le intensità di Aiuto previste per la tipologia **E -Innovazione PMI** di cui agli artt.14, 17 e 29 del GBER o applicare il **De Minimis** previsto dall'Avviso, fermo restando di adottare i criteri di utilizzo e il rispetto dei massimali previsti dai rispettivi Regimi di aiuto come indicato all'art. 4 dell'avviso.

La relazione che quantifica l'**Impatto Ambientale** per i progetti di investimento rientranti nelle Linee di Intervento C e D, redatta da un professionista abilitato o auditor ambientale (qualora obbligatorio), in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS o, la **Diagnosi Energetica** per i progetti che prevedono Investimenti rientranti nelle Linee di Intervento A o B, devono specificare i motivi per cui si applica o non si applica il metodo dei "costi supplementari" oppure indicare le caratteristiche tecniche di un Investimento rispettoso delle Norme dell'Unione (inclusi quelli previsti dalle BAT), ma meno rispettoso dell'ambiente. In quest'ultimo caso andrà fornito anche il preventivo relativo a tale Investimento meno rispettoso dell'ambiente che raffrontato a quello che si intende agevolare determina i "costi supplementari".

#### [Aiuti per l'innalzamento del livello di tutela ambientale Art.36, Art.37](#)

Rientrano in questa categoria gli Aiuti disciplinati dagli articoli 36 e 37 del GBER, che si riferiscono, rispettivamente, agli Investimenti finalizzati a superare il livello di tutela ambientale stabilito da Norme dell'Unione o in assenza di vincoli unionali e ad anticipare gli obblighi derivanti da norme europee di futura applicazione. Non sono ritenute Norme dell'Unione le norme e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri, ma non per le singole imprese.

L'art. 36 del GBER dichiara compatibili Aiuti agli Investimenti che consentano di andare oltre gli obblighi stabiliti dalle norme dell'Unione europea o di perseguire un livello più elevato di tutela ambientale, in assenza di norme europee vincolanti, anche qualora esistano norme nazionali obbligatorie più rigorose.

L'art. 37 del GBER dichiara compatibili aiuti agli Investimenti che anticipino obblighi stabiliti da norme europee non ancora in vigore, a condizione che tali Investimenti siano stati ultimati almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle norme. Un Investimento si considera ultimato quando le misure in funzione delle quali è stato realizzato sono state messe in atto e sono in grado di produrre un risultato.

#### Individuazione delle **Spese Ammissibili**

Sono ammissibili i costi di Investimento supplementari necessari per andare oltre le Norme dell'Unione o, in mancanza di queste, per innalzare il livello di tutela dell'ambiente. Tali costi sono quantificati con riferimento all'intero Investimento supplementare, se distinguibile, o come maggior costo rispetto ad un Investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verrebbe realizzato in mancanza dell'Aiuto. Il confronto deve essere effettuato con un progetto tecnologicamente comparabile da cui consegue un livello inferiore di protezione ambientale, pur consentendo all'Impresa di soddisfare le Norme dell'Unione applicabili.

### Intensità dell'Aiuto

L'intensità dell'Aiuto base ai sensi dell'art. 36 è il 40% delle Spese Ammissibili a cui si applicano:

- una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese);
- una ulteriore maggiorazione del 15% se l'Investimento è ubicato in una Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

L'intensità dell'Aiuto base è fissata dall'art. 37 per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese) nel 20% delle Spese Ammissibili, se l'Investimento è ultimato più di tre anni prima dell'entrata in vigore della nuova norma e nel 15% delle Spese Ammissibili, se l'Investimento è ultimato fra uno e tre anni prima. A tale intensità di Aiuto base si applicano:

- una maggiorazione del 15% per le Piccole Imprese se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### **Aiuti per l'efficiamento energetico Art.38**

Per Efficienza energetica si intende "la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico" (definizione 102, art. 2 del GBER).

L'art. 38 del GBER dichiara compatibili gli aiuti per gli Investimenti che effettuano le Imprese per conseguire un livello più elevato di Efficienza Energetica, purché direttamente connessi a tale obiettivo. Sono esclusi Aiuti finalizzati a conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate, anche se non ancora in vigore (a cui si applica eventualmente l'art. 37 del GBER).

Individuazione delle Spese Ammissibili.

Le **Spese Ammissibili** corrispondono ai costi degli Investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di Efficienza Energetica e sono determinati come segue (si riporta il testo integrale della norma)

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile".

La "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"<sup>1</sup> e, in particolare, la nota 48 chiarisce che l'Investimento di riferimento deve essere "un investimento tecnicamente comparabile", nel senso di "un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il raggiungimento dell'obiettivo)".

Se il progetto di Efficienza Energetica è rivolto esclusivamente ad aumentare l'Efficienza Energetica e in assenza di Aiuti non sarebbe stato necessario realizzare alcun Investimento da parte del Beneficiario (nel senso che non ci sarebbe stato alcun obbligo in tal senso, né alcuna necessità ai fini del processo produttivo) è possibile considerare i costi totali di Investimento come Spesa Ammissibile.

---

<sup>1</sup> Vedasi anche la recente Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01)

Da una attenta lettura delle posizioni assunte dai competenti uffici della Commissione Europea rientra in questo caso la sostituzione di impianti e macchinari (con le medesime caratteristiche tecniche, ancora rispettosi delle Norme dell'Unione, ma meno efficienti sotto il profilo energetico) che non devono essere sostituiti perché prossimi al termine del loro ciclo di vita, e che questa prossimità possa essere definita tale per quegli impianti o macchinari che non risultano ammortizzati a fine 2019 in misura pari o superiore al 70% utilizzando le aliquote di ammortamento ordinarie previste dalla normativa fiscale.

### Intensità dell'aiuto

Possono essere concessi Aiuti per progetti di Efficienza Energetica solo se il beneficiario è già conforme a tutte le Norme dell'Unione a lui applicabili (ivi incluse le norme adottate ma non ancora in vigore). L'intensità dell'Aiuto non supera il 30% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

### Esempi di Investimento distinto

Es. n. 1. Installazione di impianti che consentano di ridurre il consumo di carburante in impianti di generazione di energia e calore (comprese unità di cogenerazione), purché la misura determini una riduzione di consumo di energia in linea con la definizione di Efficienza Energetica sopra riportata; e ciò indipendentemente dalla natura dell'attività del Beneficiario.

Es. n. 2. Sistemi di gestione della flotta di veicoli o di piani di mobilità di un'impresa, a condizione che questi portino ad un ridotto consumo energetico in linea con la definizione di Efficienza Energetica. In coerenza con tale definizione, sono in principio ammissibili anche le misure volte al risparmio di carburante nella generazione di elettricità e calore (ivi incluse le unità di cogenerazione) a condizione, appunto, che portino ad un ridotto consumo energetico.

Es. n. 3. Ristrutturazione di immobili industriali. La direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici impone un obbligo di adeguamento in caso di "ristrutturazioni importanti". La ristrutturazione importante non è tuttavia imposta dalla direttiva, né sono fissati termini entro i quali procedere all'adeguamento: essa è dunque a discrezione del proprietario. In considerazione di ciò (libera scelta del proprietario) l'intero costo degli Investimenti necessari a raggiungere un livello più elevato di prestazioni energetiche dovrebbe essere considerato costo ammissibile in quanto investimento distinto che non sarebbe stato realizzato senza l'Aiuto.

Es. n. 4. Sostituzione di una caldaia meno efficiente con una più efficiente: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per meno del 70% nell'Ultimo Bilancio (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il costo ammissibile coincide con il costo della nuova caldaia più efficiente in quanto non si sarebbe tenuti alla sostituzione. L'intero investimento non sarebbe dunque realizzato senza l'aiuto.

Es. n. 5. Coibentazione di un edificio. Può essere considerato costo ammissibile l'intero costo se l'edificio potrebbe essere ancora utilizzato senza l'intervento di efficientamento energetico.

### Esempi utili alla definizione dello scenario controfattuale (investimento analogo)

**N. B.** È opportuno precisare che non è in linea con gli scopi della disposizione normativa coprire i costi che l'impresa avrebbe dovuto comunque sostenere.

Es. n. 6. Sostituzione di una caldaia a fine vita: caso in cui il cui valore risulta ammortizzato per il 70% o più a fine 2019 (applicando le aliquote di ammortamento ordinarie) con uno nuovo. Il confronto per l'analisi controfattuale è dato dal costo di una caldaia a norma, ma meno efficiente sotto il profilo energetico rispetto a quella che verrà installata (non ci sarebbe alternativa alla sostituzione e si potrebbe optare per l'investimento meno costoso). Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

Es. n. 7. Acquisto di un macchinario più efficiente sotto il profilo energetico rispetto ad un

macchinario attualmente utilizzato in locazione. Il costo è determinato come differenza fra quello del macchinario più performante ed un macchinario standard con la stessa capacità, dimensione (sotto il profilo della sua capacità produttiva) e durata, anche se l'impresa avrebbe potuto continuare a prendere in locazione il macchinario. Costo ammissibile: la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti.

#### **Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento Art.40**

L'art. 40 del GBER dichiara compatibili **Aiuti** per Investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento. Gli Aiuti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente se la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le Spese Ammissibili corrispondono ai costi supplementari di Investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

#### **Intensità dell'Aiuto**

L'intensità di Aiuto non supera il 45% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'investimento è effettuato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

#### **Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili Art.41**

Per "energia da fonti rinnovabili" si intende "energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi" (definizione 109, art. 2 del GBER).

L'art. 41 del GBER dichiara compatibili Aiuti per Investimenti – che possono essere realizzati anche da imprese la cui attività principale non consiste nella produzione di elettricità o di calore – in nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas), a condizione che la concessione e l'erogazione dell'Aiuto avvengano prima dell'entrata in attività dell'impianto e siano indipendenti dalla quantità di energia prodotta.

«**Autoconsumo**» è definito come: il consumo di energia prodotta dal consumatore medesimo. Un Investimento per la produzione di energia destinata all'Autoconsumo si intende, ai fini del presente Avviso, quello che ha una capacità di produrre energia che non supera il 50% dei consumi medi del richiedente negli ultimi due anni.

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le **Spese Ammissibili** corrispondono agli interi costi riferibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se questi sono individuabili come Investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento. Diversamente, le Spese Ammissibili corrispondono ai costi supplementari di Investimento necessari per la produzione di energia. Nel caso di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un Investimento comparabile meno rispettoso dell'ambiente, le Spese Ammissibili sono gli interi costi dell'Investimento.



## Intensità dell'Aiuto

- L'intensità dell'Aiuto non supera il 45% dei costi Ammissibili se questi sono calcolati in base al par. 6, lett. a) e b) dell'art. 41 del GBER e il 30% se i costi sono calcolati in base al par. 6, lett. c) dell'art. 41 del GBER nel caso di impianti di piccola dimensione per i quali viene considerato l'intero Investimento, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15 % se l'investimento è effettuato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

## Esempi

In caso di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione ai casi specifici in cui le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito 41, Par. 6, lett.b) del GBER, quest'ultimo dovrà essere determinabile da una relazione di un tecnico abilitato che giustifichi la scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, dell'investimento oggetto del finanziamento da inserire nella diagnosi Energetica.

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, eccedenti i limiti degli impianti a scala ridotta le spese agevolabili sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito all'art. 41, Par. 6, lett.b) del GBER e dovrà pertanto essere prodotta una relazione tecnica illustrativa delle prestazioni del medesimo impianto, che evidenzia la stima del sovraccosto al KW installato per la tipologia di impianto selezionato rispetto a quello di una centrale elettrica tradizionale.

In tale ottica per agevolare la stima si stabilisce che il sovraccosto medio al Kw installato è determinato rispetto al costo medio di investimento di una centrale elettrica di tipo tradizionale pari a €438 €/Kw e tenuto conto dei coefficienti di pari capacità produttiva riportati nella tabella di seguito:

IMPIANTO	COSTO MEDIO INVESTIMENTO (EURO/kw)	PRODUCIBILITA' ELETTRICA	COEFFICIENTE PARI CAPACITA' PRODUTTIVA	SOVRACCOSTO MEDIO (SM)
CENTRALE ELETTRICA TRADIZIONALE (olio combustibile)	438	8000	0	0
EOLICO	X	2000	0,25	SM= X-(0,25x438)
MINYDRO	Y	4000	0,50	SM=Y-(0,50x438)
BIOGAS DI DISCARICA	W	7000	0,875	SM=W-(0,875x438)
GEOTERMICO	Z	8000	1	SM=Z-(1x438)
BIOMASSE	XX	7500	0,9375	SM=XX-0,9375x438)
FOTOVOLTAICO	YY	1300	0,16	SM=YY-(0,16x438)

La congruità del costo di investimento degli impianti candidati a contributo è asseverata mediante la perizia giurata a firma del tecnico incaricato da allegare alla domanda di partecipazione

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.) per autoconsumo, **a scala ridotta** per i quali le spese agevolabili non sono basate sul sovraccosto (ai sensi dell'art. 41, Par. 6, lett. c) del GBER, il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento.

Gli impianti a scala ridotta hanno una capacità installata inferiore a quella stabilita ai sensi del Reg.GBER<sup>1</sup> ovvero hanno una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno.. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala

<sup>1</sup> Vedasi definizione di cui all'art.43 del Reg. GBER

ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

Gli aiuti possono coprire sia una parte dei costi iniziali di nuovi impianti di produzione elettrica da energie rinnovabili, sia lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente, se l'investimento riguarda considerevoli parti dell'impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto.

Non sono invece ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto, che hanno luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto.

Es. n. 1. Produzione di biocarburanti. Sono ammissibili solo se riguardano la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Sono tuttavia ammissibili gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 41 gli aiuti per la produzione di biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione, nonché quelli per le centrali idroelettriche non conformi alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

Es. n. 2. Conversione di impianti termici convenzionali in impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Sono ammissibili quando riguardino parti considerevoli dell'impianto e ne prolunghino la durata di vita prevista, o siano necessari per consentire all'impianto di produrre energia da fonti rinnovabili. Non sono invece ammissibili costi di manutenzione e sostituzione di piccoli componenti e parti dell'impianto. In questo caso, per determinare le Spese Ammissibili, occorre stabilire lo scenario controfattuale. Se l'impianto termico preesistente è conforme a tutti gli standard vigenti e potrebbe continuare a funzionare utilizzando ad esempio petrolio, senza necessitare di Investimenti in un prossimo futuro, i costi dell'intero Investimento per la conversione in impianto termico alimentato da fonti rinnovabili sono considerati come costi d'Investimento supplementari e quindi Spese Ammissibili. Se invece l'impianto a petrolio necessita di Investimenti per poter continuare a funzionare, le Spese Ammissibili vanno calcolati deducendo i costi che il beneficiario dovrebbe sostenere per adeguare l'impianto.

#### **[Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti Art.47](#)**

L'art. 47 disciplina gli aiuti agli **Investimenti** per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

L'Investimento deve essere finalizzato a ridurre i rifiuti prodotti da altre imprese; non deve esentare indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell'Unione o nazionale: sono dunque esclusi investimenti per il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal Beneficiario degli Aiuti medesimo (l'autoriciclaggio). Inoltre deve trattarsi di materiali che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente e sono esclusi Aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio.

Gli Aiuti possono essere concessi solo se gli Investimenti vanno al di là dello stato dell'arte, dove per "stato dell'arte" si intende *"un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di stato dell'arte va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione"* (Punto 158, nota 72 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020).

#### **Individuazione delle Spese Ammissibili.**

Le Spese Ammissibili corrispondono ai costi d'Investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di Aiuti. Il costo supplementare (il costo dell'Investimento per la tutela ambientale) è individuato in riferimento a un Investimento analogo (della stessa capacità), realizzato con tecnologie meno rispettose dell'ambiente, che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'Aiuto, in quanto economicamente profittevole. La differenza tra i costi di entrambi gli Investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce dunque la Spesa Ammissibile.

## Intensità dell' Aiuto

Gli Aiuti non superano il 35% dei costi Ammissibili, con una maggiorazione del 20% per le Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese). È consentito un ulteriore aumento del 15% se l'Investimento è ubicato in Zone Assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett.a) del Trattato.

## APPENDICE N. 8 Informativa Privacy

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679**

#### Finalità del Trattamento

I Vostri dati verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico, nonché per eventuali finalità di difesa ingiudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso, e per finalità di:

1. monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.
2. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficarie;
3. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di sostegno alle imprese implementate dalla Regione Molise. Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà comportare l'associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
4. per altre finalità gestionali e organizzative.

Con riferimento ai punti 3 e 4, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell'efficacia delle misure implementate e all'accertamento, alla difesa e all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.

#### Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Mario Cuculo che può essere contattato presso la propria sede istituzionale, in Via Genova 11/A – 86100 Campobasso (dati di contatto: tel. 0874 403231 Mail: [dpo@regione.molise.it](mailto:dpo@regione.molise.it)).

#### Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano potranno essere utilizzati da dipendenti o collaboratori regionali per il compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte. Gli archivi potranno essere messi a disposizione o trasferiti dalla Regione Molise ad altri Enti deputati ad operazioni di controllo che potranno eventualmente contattarla.

#### Diritti degli interessati

In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad esempio l'accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare.

Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle finalità sopradescritte.

\*\*\*\*\*

Atto: DIRDIP\_I\_2022/195 del 17-10-2022  
Servizio proponente: DP.A1.02.II.01  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente